

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Largo Pigarelli n. 1

e-mail: prot.ca.trento@giustiziacert.it

decreto n. 75/2025

DOCUMENTO INFORMATIVO SUI TIROCINI FORMATIVI ex art.73 D.L. 21 giugno 2013 n.69 conv. con mod. in L. 9 agosto 2013 n. 98

Il tirocinio in sintesi

Il tirocinio formativo disciplinato dall'art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivamente emendato più volte negli anni da numerose e significative riforme, prevede un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di **18 mesi** presso gli Uffici della giustizia ordinaria e amministrativa.

E' possibile accedervi **a domanda** e per **una sola volta**.

L'esito positivo è valutato per un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e notaio; per il medesimo periodo, è valutato ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali; costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia ordinaria, amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato; costituisce altresì titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a viceprocuratore onorario.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato ricerca, il tirocinio per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio e la frequenza di corsi di scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con una adeguata formazione.

Il tirocinante assiste e coadiuva il magistrato che, all'esito di interpello disposto dal Presidente della Corte, ha espresso la propria disponibilità ad assumere le vesti di formatore ovvero il magistrato designato dal capo dell'ufficio solo in caso di necessità di garantire la continuità della formazione.

Ad un magistrato possono essere affidati al massimo due tirocinanti.

Il **magistrato formatore** redige il **progetto formativo** nonché la relazione finale, in base alla quale il Capo dell'Ufficio rilascia l'attestazione di esito del tirocinio.

Il Ministero della Giustizia fornisce agli stagisti, per il tramite dell'ufficio di appartenenza, dotazioni strumentali, possibilità di accedere a sistemi informatici ministeriali e necessaria assistenza tecnica.

Agli ammessi al tirocinio è attribuita una **borsa di studio** di importo non superiore a 400 euro mensili, nei limiti delle risorse annualmente determinate con decreto interministeriale e sulla base dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario (cd. ISEE - U).

Requisiti per l'accesso

I requisiti di accesso sono indicati espressamente dall'art. 73 l. 98/2013, di seguito sinteticamente riportati:

1. **Laurea in giurisprudenza** all'esito di un corso di durata almeno quadriennale o – per coloro che sono iscritti al medesimo corso – **superamento di tutti gli esami previsti**¹;
2. **Non aver compiuto i trent'anni di età** alla data della presentazione della domanda;
3. **media di almeno 27/30**² negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, **ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110**³.

A parità di requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Coloro che posseggano i suddetti requisiti, con le precisazioni indicate, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali.

Presentazione della domanda

Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari *on line* mediante l'applicativo ministeriale “**Tirocini formativi**” disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine alla materia ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

¹ In data 21.04.2024 è entrato in vigore il D.lgs. n. 44/2024 che, grazie alle modifiche introdotte dall'art. 6, permette l'accesso al tirocinio formativo di cui all'art. 73 D.L. 69/2013 in favore di tutti gli iscritti a un corso di durata almeno quadriennale in Giurisprudenza che, ancorché privi del titolo di laurea, abbiano sostenuto tutti gli esami universitari e siano in possesso di tutti gli altri requisiti giuridici, anagrafici e meritocratici previsti dall'art. 73 D.L. n. 69/2013, 1 comma.

² Con riferimento al calcolo della media degli esami universitari, la risoluzione CSM del 24.07.2019 ha chiarito che - prevedendo alcune Università esami distinti per la stessa materia (es. per Diritto privato: Diritto privato 1 e Diritto privato 2), talvolta con crediti (CFU) diversi - deve in tal caso essere calcolata la media ponderata e non la media generale.

Es. Diritto penale 1 (6 crediti) 30; diritto penale 2: (4 crediti) 20

Media ponderata $[(30 \times 6) + (20 \times 4)] / 10 = 26$

Media generale $(30 + 20) / 2 = 25$

³ I requisiti della media degli esami e del punteggio di laurea sono alternativi fra loro e non cumulativi.

Percorso formativo

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario e nel rispetto degli **obblighi di riservatezza** e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Essi sono ammessi ai **corsi di formazione decentrata** organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso, salva, sussistendone i presupposti, la borsa di studio di cui all'ultimo paragrafo della prima parte e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi (art. 73 co. 8 L.vo n. 69/2013).

Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. Può essere anche temporaneamente sospeso per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di comprovate e serie ragioni anche di carattere personale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gravidanza o motivi di salute) e per motivi di studio o di lavoro, fermo restando il recupero del periodo di sospensione fino al raggiungimento dei 18 mesi previsti.

Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio, che attesta **l'esito del tirocinio**.

Trento, 11 settembre 2025

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Dott. Eugenio Gramola

